ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# LA NUOVA COMPLIANCE FISCALE PER LE IMPRESE

# RAPPORTO TRA COMPLIANCE FISCALE E NORME PENALI TRIBUTARIA: COSA CAMBIA

Graziano Gallo

12 giugno 2024

# Normativa di riferimento

## Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128

## Il beneficio penale vigente per le imprese di grandi dimensioni

*4 . Non sono punibili le condotte di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi, comunicati in modo tempestivo ed esauriente all'Agenzia delle entrate, mediante l'interpello di cui al comma 2, ovvero ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), prima della presentazione delle dichiarazioni fiscali o prima del decorso delle relative scadenze fiscali. Per gli effetti di cui al primo periodo le comunicazioni effettuate ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera b), contengono gli elementi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), e comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 15 giugno 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 27 giugno 2016, n. 148.*

# Normativa di riferimento

Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128 ante modifiche

Il beneficio penale pre-vigente per le imprese di grandi dimensioni

*4.In caso di denuncia per reati fiscali, l'Agenzia delle entrate comunica alla Procura della Repubblica se il contribuente abbia aderito al regime di adempimento collaborativo, fornendo, se richiesta, ogni utile informazione in ordine al controllo del rischio fiscale e all'attribuzione di ruoli e responsabilità previsti dal sistema adottato.*

# Normativa di riferimento

## Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Il beneficio penale vigente per le imprese di grandi dimensioni

**Commento**

Deve anzitutto rilevarsi come la modifica abbia circoscritto in modo molto restrittivo il **perimetro** delle fattispecie di reato considerate: la normativa previgente prendeva in considerazione tutte le fattispecie di reati fiscali, mentre quella attuale si occupa esclusivamente della dichiarazione infedele che derivi da violazioni aventi riguardo ad «elementi attivi».

# Normativa di riferimento

## Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Il beneficio penale vigente per le imprese di grandi dimensioni

**Commento**

Nella sua formulazione attuale, Il beneficio è inoltre sottoposto a **condizione**: è ottenibile solo se il rischio fiscale sottostante la violazione rilevata è stato oggetto di preventiva comunicazione mediante procedura di interpello abbreviato o in adempimento dell'obbligo di comunicazione posto a carico del contribuente in base all'art. 5.

# Normativa di riferimento

## Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Il beneficio penale vigente per le imprese di grandi dimensioni

**Commento**

È stato inoltre drasticamente modificato il **tipo di beneficio**: la normativa previgente non concedeva alcun beneficio diretto, limitandosi a stabilire che, nella comunicazione di notizia di reato, sarebbe stata comunicazione all'AG dell'ammissione dell'impresa al regime di adempimento collaborativo; quella attuale stabilisce invece una causa di non punibilità.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI ODCEC di MILANO

# Normativa di riferimento

## Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Il beneficio penale vigente per le imprese di grandi dimensioni

**Commento**

La modifica appare peggiorativa nella misura in cui non mantiene l'obbligo della comunicazione prevista dal testo previgente per tutti i reati fiscali. È tuttavia verosimile (e certamente auspicabile) che la prassi di segnalare all'AG l'ammissione al regime di adempimento collaborativo sarà mantenuta, anche perché necessaria al magistrato per valutare la responsabilità dell'impresa ex l. 231/2001.

ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI
MILANO

FONDAZIONE COMMERCIALISTI
ODCEC di MILANO

# Normativa di riferimento

## Art. 6, comma 4, D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Il beneficio penale vigente per le imprese di grandi dimensioni

**Commento**

La modifica appare per altro verso migliorativa nella misura in cui stabilisce la non punibilità, anche se solo per l'ipotesi del reato di infedele dichiarazione avente ad oggetto «elementi attivi» e solo nel caso in cui il rischio fiscale sottostante la violazione penalmente rilevante constatata sia stato oggetto di preventiva comunicazione all'Agenzia delle entrate.

# Normativa di riferimento

## Art. 7-bis, comma 2, lett. b), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Il beneficio penale vigente per le imprese di minori dimensioni

*In caso di esercizio dell'opzione di cui al comma 1:*

*b ) la rappresentazione preventiva e circostanziata all'Agenzia delle entrate del caso concreto in relazione al quale l'interpellante ravvisa rischi fiscali, mediante la presentazione di un'istanza di interpello di cui all'articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, configura una causa di non punibilità per il reato di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, per le violazioni di norme tributarie dipendenti da rischi di natura fiscale relativi a elementi attivi.*

# Normativa di riferimento

Art. 7-bis, comma 2, lett. b), D.lgs. 5-8-2015, n. 128

Il beneficio penale vigente per le imprese di minori dimensioni

**Commento**

L'effetto premiale indicato dalla lett. b) dalla norma in commento, appare formulato sulla falsariga di quello dettato per le imprese di maggiori dimensioni che aderiscono al regime di adempimento collaborativo, di cui all'art. 6, comma 4,

# Normativa di riferimento

## Art. 7-bis, comma 2, lett. b), D.lgs. 5-8-2015, n. 128
## Tabella di confronto

| Imprese di grandi dimensioni | Imprese di minori dimensioni |
|---|---|
| **Beneficio** | |
| Non punibilità | Non punibilità |
| **Tipo di reato** | |
| Infedele dichiarazione relativa ad elementi attivi | Infedele dichiarazione relativa ad elementi attivi |
| **Condizione** | |
| Presentazione interpello abbreviato o comunicazione rischio fiscale | Presentazione interpello ex art. 11 legge n. 212/2000 |

# Riferimenti


## Graziano Gallo

Dottore commercialista – Revisore legale
Membro della commissione compliance e modelli organizzativi dell'Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Milano

graziano.gallo@gglegaltax.com